

Allegato A *Disposizioni per prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive di cui all'articolo 25 comma 2 lettera c) del Codice di Protezione Civile e dell'articolo 24 comma 6 lettera c) della LR 45/2020*

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZE

Le disposizioni di cui al presente documento si applicano sia in caso di una emergenza nazionale, salvo che il Dipartimento di protezione civile disponga diversamente con atti dedicati, sia in caso di emergenza regionale o locale.

I soggetti responsabili dell'attuazione delle presenti disposizioni sono:

- i Comuni dove hanno avuto luogo gli eventi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, responsabili per la raccolta delle domande di immediato sostegno e la successiva trasmissione agli uffici regionali e al soggetto gestore;
- i settori regionali competenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive colpite da calamità, per l'approvazione degli atti di seguito indicati;
- i soggetti gestori individuati dai settori regionali competenti, responsabili delle fasi di istruttoria, erogazione, controlli e revoche.

In presenza di una dichiarazione di stato di emergenza nazionale, il Comune si rapporta con gli uffici regionali indicati per la gestione della procedura da parte del Commissario delegato nominato dal Capo Dipartimento, mentre in caso di emergenza regionale con l'ufficio regionale competente per materia.

Se l'evento è locale, la procedura è gestita esclusivamente dal Comune che può approvare una procedura diversa dalla presente.

Gli aiuti alle attività economiche e produttive di cui alla presente procedura sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

2. FINALITÀ

Il contributo è finalizzato all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, come previsto dall'art. 24 comma 2 lettera c) del D Lgs 1/2018 (Codice della protezione civile) di seguito indicato come "Codice".

3. MODULISTICA

I moduli da utilizzare per la ricognizione dei danni e la richiesta di immediato sostegno sono quelli indicati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la ricognizione dei danni e la richiesta di immediato sostegno, disponibili sia sul relativo sito internet che sul quello regionale, nella sezione dedicata alla gestione delle emergenze e delle calamità.

La modulistica è trasmessa ai Comuni a cura degli uffici regionali competenti, unitamente alla comunicazione di avvio dell'attività di ricognizione.

Nel modulo di domanda è inoltre presente un'appendice da compilare a cura del Comune con i dati riguardanti l'evento calamitoso.

4. BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo:

- imprese operanti in tutti i settori e liberi professionisti
- altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un'attività economica non in forma principale) titolari di partita IVA e/o iscritti al R.E.A.

che alla data in cui si è verificato l'evento erano proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento rispetto agli immobili per cui sono stati dichiarati i danni e/o con unità locale ubicata in uno dei comuni interessati e che abbiano subito danni a macchinari, attrezzature, scorte o materie prime collocate presso le suddette unità locali.

Sono ammesse più domande per una stessa attività economica soltanto se afferenti a diverse unità locali e comunque nel limite massimo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni attività economica e produttiva.

I richiedenti devono inoltre avere i seguenti requisiti, che saranno verificati dal soggetto gestore a seguito della presentazione di richiesta di erogazione del contributo:

1. essere impresa attiva e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
2. essere in regola con le disposizioni del D Lgs. 151/2011 (Codice Antimafia, se applicabile);
3. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
4. non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo, salvo quanto specificato al paragrafo 6.

5. OGGETTO

Il contributo è destinato a:

1) ripristino dell'integrità degli immobili destinati allo svolgimento di un'attività economica e produttiva, ed in particolare per il ripristino:

- a) degli elementi strutturali;
- b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- c) dei serramenti interni ed esterni;
- d) dell'ascensore o montascale;
- e) degli arredi e dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici;

2) riparazione di macchinari e attrezzature danneggiate, acquisto di scorte di materia prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;

3) delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce l'oggetto dell'attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno del massimale di euro 20.000,00 può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

Sono ammissibili anche:

- *interventi su pertinenze*: il bene danneggiato può essere una pertinenza solo se la stessa si configura come unità strutturale unica rispetto all'immobile destinata ad abitazione o a sede di attività economica o produttiva (salvo le esclusioni indicate nel modulo di ricognizione);
- *interventi su aree e fondi*: il bene danneggiato può essere un'area o fondo esterno al fabbricato ove si trova la sede di attività economica o produttiva, a condizione che sia direttamente funzionale all'accesso al fabbricato medesimo (salvo le esclusioni indicate nel modulo di ricognizione);
- *acquisizione di prestazioni tecniche anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge*: sono ammissibili al contributo anche le spese di progettazione, direzione lavori ecc., comprensive degli oneri riflessi (cassa previdenziale) nonché quelle per gli adeguamenti obbligatori per legge.

Non sono ammissibili contributi riferiti al ripristino dell'integrità di:

- immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n.

- 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria prima dell'evento;
- edifici collabenti cioè quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate (accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti");
 - beni mobili registrati, le biciclette, le imbarcazioni, i camper, i carrelli.

6. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 20.000,00 per ogni attività economica. Tale contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018 e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Nel caso in cui i beneficiari ottengano indennizzi assicurativi a valere sugli stessi beni oggetto del contributo, l'importo assegnato viene ricalcolato per la parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa. Il contributo, fermo restando il limite di Euro 20.000,00 non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il valore totale del bene e l'indennizzo percepito.

7. PROCEDURA

7.1 PRESENTAZIONE DEI MODULI DI RICOGNIZIONE DEI DANNI E DI RICHIESTA DI IMMEDIATO SOSTEGNO

I Comuni devono dare la massima pubblicità alla procedura nelle modalità che ritengono più efficaci ed opportune e comunque rendere disponibili sul sito internet istituzionale i moduli per la presentazione delle domande di contributo.

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente all'amministrazione comunale competente territorialmente con riguardo alla ubicazione del bene danneggiato.

Le domande dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente e, ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare le attestazioni di spesa sostenuta.

Il modulo di ricognizione dei danni e di richiesta di immediato sostegno deve essere presentato esclusivamente via PEC entro la data indicata nell'atto con cui si dà avvio alla procedura.

7.2 TRASMISSIONE ELENCHI E MODULI RICEVUTI – APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI POTENZIALI BENEFICIARI

Il Comune ove è stata inviata la domanda, procede all'invio al soggetto/i gestore/i indicato/i dai competenti uffici regionali entro 10 giorni dal termine per la presentazione, previa verifica della completezza del modulo e dell'avvenuta apposizione della marca da bollo. Entro la data di scadenza per la trasmissione il Comune può richiedere le necessarie integrazioni ai soggetti richiedenti.

Il suddetto termine di 10 giorni può essere ridotto a cinque giorni ovvero prolungato al momento dell'approvazione dei provvedimenti che danno avvio alla procedura se ricorrono motivi di urgenza oppure in presenza di un alto numero di domande.

Entro lo stesso termine il Comune provvede altresì ad inviare ai competenti uffici regionali l'elenco delle domande ricevute e correttamente compilate, compilando uno specifico schema fornito dagli uffici regionali unitamente alla comunicazione di avvio della procedura di raccolta contenente i seguenti campi: Nome e cognome del richiedente; ragione sociale dell'impresa/organizzazione; CF/P.IVA/n. Iscrizione REA; codice ATECO; indirizzo sede legale; indirizzo unità locale danneggiata; recapiti telefonici e email; indirizzo PEC; titolo giuridico relativo all'immobile ove si sono verificati i danni; importo delle voci di danno, importi indennizzi assicurativi.

Il mancato invio o il non rispetto del termine per l'invio dell'elenco, impedisce alle imprese richiedenti di partecipare alle fasi successive di concessione ed erogazione.

Gli uffici regionali approvano gli elenchi delle domande presentate (più elenchi nel caso di settore ricadente sotto diverse responsabilità) e dei rispettivi importi con propri atti, dando evidenza della

copertura economica dell'importo totale. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a coprire il totale dei fabbisogni, gli atti prevederanno un abbattimento dell'importo concedibile percentualmente uguale per tutti.

Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse, gli uffici regionali procederanno a incrementare la copertura di contributo fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 20.000,00.

Con i suddetti provvedimenti sono approvate anche le discipline di dettaglio riguardanti:

- termine ultimo assegnato alle imprese per completare le spese ed inviare la rendicontazione;
- modalità di presentazione della documentazione di spesa.

8. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito dell'approvazione dell'elenco delle domande presentate, i soggetti richiedenti l'intervento di immediato sostegno possono presentare istanza di erogazione dopo aver completato l'intervento di ripristino, inviando la documentazione di spesa ai soggetti gestori secondo le specifiche modalità che saranno individuate per i singoli eventi ed entro il relativo termine individuato.

A seguito del ricevimento delle domande i soggetti gestori svolgono la seguente attività istruttoria rispettando l'ordine cronologico di arrivo:

1. verifica della completezza della domanda;
2. verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4 (DURC, impresa attiva, sede unità locale, indennizzi assicurativi dichiarati) ed oggetto di dichiarazioni rilasciate nella richiesta;
3. verifica della effettiva ammissibilità delle spese rendicontate e del relativo importo, tenendo conto delle voci degli interventi ammissibili e dell'eventuale indennizzo assicurativo;
4. verifica della corrispondenza delle spese rendicontate a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero);
5. verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nel modulo di richiesta iniziale;

Non sono ammessi a titolo di rendicontazione pagamenti effettuati in contanti e spese in economia.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"Documento contabile finanziato a valere sull'intervento di immediato sostegno di cui al provvedimento _____ ammesso per Euro _____-"

La mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati al precedente punto 2 impedisce di verificare la documentazione presentata a titolo di rendicontazione e pertanto l'ufficio/organismo responsabile conclude l'attività istruttoria.

L'attività istruttoria si conclude con:

- a) esito negativo della verifica dei requisiti di ammissibilità;
- b) esito positivo della verifica dei requisiti di ammissibilità ed totale inammissibilità della documentazione di spesa presentata;

- c) esito positivo della verifica dei requisiti di ammissibilità e parziale ammissibilità delle spese documentate;
- d) esito positivo della verifica dei requisiti di ammissibilità e della totalità delle spese documentate;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) e c) l'ufficio/soggetto incaricato dell'istruttoria comunica l'esito negativo all'impresa e le relative motivazioni ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. (preavviso di diniego) ed assegna un termine al destinatario per presentare eventuali osservazioni.

L'attività istruttoria si conclude con l'assunzione di un atto di concessione o di diniego da parte del soggetto gestore o da parte del competente ufficio regionale che verrà pubblicato sul relativo sito internet nella pagina dedicata alla misura in oggetto e sul BURT. Tale pubblicazione ha efficacia di notifica. In caso di diniego (totale o parziale) i destinatari, scaduti i termini per la presentazione di eventuali osservazioni al preavviso inviato ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990 o nel caso in cui le osservazioni presentate non fossero accoglibili, riceveranno via PEC notifica del provvedimento adottato con l'indicazione delle relative motivazioni e dei termini entro cui presentare eventuale istanza di riesame o di ricorso ai sensi della norma vigente.

La durata del procedimento di istruttoria della domanda di aiuto è fissata in **90 giorni** dal completamento dell'invio dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi, la sospensione può avvenire per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

A seguito del provvedimento di concessione il soggetto gestore provvede alla liquidazione del contributo.

Le somme da corrispondere ai beneficiari sono preventivamente liquidate al gestore dagli uffici regionali competenti.

I soggetti richiedenti possono in qualsiasi momento rinunciare al contributo assegnato presentando una comunicazione via PEC al soggetto gestore.

Il mancato invio della documentazione di spesa entro i termini e della richiesta di erogazione sarà considerato una rinuncia.

Entro i trenta giorni successivi alla data dell'ultima erogazione, il soggetto gestore invia ai competenti uffici regionali un riepilogo complessivo che contenga le informazioni relative all'esito di ogni domanda inclusa nell'elenco iniziale approvato a seguito della raccolta delle domande, con indicazione degli importi effettivamente liquidati e dei casi di rinuncia o di diniego.

Tali elenchi vengono approvati con un provvedimento amministrativo adottato a cura degli uffici regionali competenti.

9. CONTROLLI, ISPEZIONI E REVOCHE

I soggetti gestori provvedono ad effettuare i seguenti controlli riguardanti la documentazione e le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti ai sensi del DPR 455/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

- estrazione di un campione pari al almeno il 20% delle domande presentate, per condurre verifiche documentali riguardanti i danni dichiarati ed il nesso di causalità con l'evento emergenziale, da condursi attraverso richiesta documentale ai competenti uffici dei comuni in cui è localizzata l'attività o, se necessario con l'ausilio degli uffici del genio civile;

- estrazione di un campione pari ad almeno il 10% per verifiche in loco, finalizzate a visionare la documentazione originale di spesa nonché la verifica delle spese effettivamente realizzate.

Le suddette percentuali possono essere aumentate in caso di alta incidenza di irregolarità riscontrate a seguito dei controlli e/o sopralluoghi.

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

I controlli a campione sono effettuati, di norma, entro i termini previsti per l'erogazione del contributo. Nell'eventualità in cui a causa dell'eccezionale numerosità delle domande, non sia possibile effettuarli prima, sono ammessi controlli successivi per evitare di rallentare il processo di erogazione.

In tal caso l'erogazione sarà soggetta a clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano fattispecie idonee a costituire un motivo di revoca.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca successivamente all'avvenuta erogazione, derivanti anche dalla conoscenza di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo, il Settore responsabile del procedimento cura il procedimento di revoca e di recupero dell'aiuto erogato.

La revoca è oggetto di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 240/1990 ed il richiedente può presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni entro i 15 gg successivi. Il soggetto gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario viene confermata la revoca ed adottato il relativo provvedimento amministrativo.

La Regione Toscana provvede alla fase del recupero del contributo indebitamente percepito mediante recupero in bonis ed eventuale iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.).

10. RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER INTERVENTI ARTICOLO 25 COMMA 2 LETTERA E) D. LGS. 1/2018

I modelli utilizzati per la domanda del contributo di immediato sostegno possono costituire anche lo strumento con cui viene effettuata la ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive ai fini della quantificazione delle risorse ulteriori necessarie per gli interventi di cui alla lettera e) dell'articolo 25 del Codice di Protezione Civile. A tal fine il Comune, nella fase di raccolta delle domande, richiama l'attenzione dei titolari delle attività economiche e produttive a quantificare con la dovuta attenzione i danni subiti in quanto i dati dichiarati potranno essere utilizzati anche per il calcolo degli interventi di ripristino previsti alla lettera e).